La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus (codice fiscale 01487610220): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Determinazione n. 36 del 27/08/2020

La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus (codice fiscale 01487610220): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 33-2020-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 36 DI DATA 27 Agosto 2020
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus (codice fiscale 01487610220): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
RIFERIMENTO : 2020-S167-00070

IL DIRIGENTE
visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., Regolamento di esecuzione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (di seguito Regolamento);
visto il capo IV del medesimo Regolamento che individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020 la quale, tenuto conto della particolare e inaspettata situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19 e dell'opportunità, confermata dall'orientamento delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento, di semplificare pur nel rispetto della disciplina normativa prevista i procedimenti amministrativi in essere, ha dato disposizione attuativa alle previsioni regolamentari,

individuando i criteri di verifica dei requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati a operare con studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, confermando il 30
giugno 2020 quale termine ultimo entro il quale presentare domanda di accreditamento e fissando in dodici mesi la durata del predetto accreditamento in vista delle modifiche da apportare al Regolamento stesso;
preso atto che la suddetta deliberazione della Giunta provinciale è stata pubblicata sul Bur in data 21 maggio 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28 maggio 2020 e che entro la data del 30 giugno 2020 sono pervenute numero tre domande di accreditamento;
vista la determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n. 26 di data 26 maggio 2020 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la procedura di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;
considerato quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale, approvato con deliberazione di data 25 marzo 2019, n. 425, la struttura responsabile dell'attuazione della procedura dell'accreditamento in questione è individuata nel Servizio istruzione e, in particolare,
nell'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza;
vista la nota del Dirigente del Servizio Istruzione di data 17 luglio 2020 prot. n. 420488 con la quale sono stati nominati i membri del gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento con l'obiettivo di esaminare la documentazione relativa al possesso dei requisiti e approfondire gli aspetti di merito;
considerato che entro il termine stabilito del 30 giugno 2020 è pervenuta la domanda acquisita al prot. n. 399540 di data 10 luglio 2020, e pervenuta tramite PEC il 30 giugno 2020, di "La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus" (codice fiscale 01487610220), con la quale l'ente chiede l'accreditamento per la seguente tipologia di servizio:
• servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);

visti gli esiti istruttori formulati dal gruppo di lavoro nella seduta intercorsa in data 5 agosto 2020, il quale, dopo una valutazione dei requisiti e delle condizioni per l'accreditamento, ha espresso parere favorevole in merito al possesso, da parte dell'ente "La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus" (codice fiscale 01487610220), dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 1 lett. b), del D.P.P.
17-124/Leg. 8 maggio 2008 e specificati dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020;
visto il D.P.R. 445/00 il quale disciplina le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, si ritiene di disporre che i controlli sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti di accreditamento siano effettuati a posteriori fatta eccezione per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e di notorietà ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia;
visto il Decreto legislativo 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 25 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
dato atto che ai fini del rilascio dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento, si è proceduto allo svolgimento delle verifiche riguardanti quanto previsto dall'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, inoltrando le richieste di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 14 luglio prot. n.
PR_TNUGT_Ingresso_0051445_20200714;
dato atto che alla data del presente provvedimento non sono ancora stati rilasciati tramite Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) gli esiti relativi alla comunicazione antimafia comprovante l'insussistenza, nei confronti degli amministratori degli enti sopracitati, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo e sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia;
si ritiene, al fine di rispettare i termini del procedimento, di procedere con il rilascio dell'accreditamento con l'approvazione del presente provvedimento fatta salva la condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo 159/2011, configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di

poter procedere anche in assenza di comunicazione antimafia, avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica;
visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale competente gestisce e aggiorna il registro dei soggetti accreditati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;
dato atto che il procedimento amministrativo, per la domanda di accreditamento in oggetto, iniziato in data 1 luglio 2020, si conclude con l'adozione del presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A
1. di rilasciare l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., all'ente "La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus" (codice fiscale 01487610220), per la seguente tipologia di servizio:
• servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);
2. di disporre l'iscrizione in via ordinaria dell'ente "La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus" (codice fiscale 01487610220) nell'apposita sezione del registro dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13 del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008;
3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del registro aggiornato degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
4. di dare atto che l'accreditamento ha durata annuale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il procedimento in oggetto, iniziato come indicato in premessa in data 1 luglio 2020, termina con la data di adozione del presente provvedimento;
6. di ritenere di rilasciare la presente autorizzazione sotto la condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo 159/2011, configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di poter procedere anche in assenza di comunicazione antimafia, avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica, trascorsi i 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame,
ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato